



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A.M.MAFFUCCI" con sezioni associate**  
**Liceo Scientifico Istituto Tecnico Economico / Istituto Tecnico Agrario Liceo Artistico**  
**☎ 0827 1949128 Presidenza 0827 1949121 Fax 0827 1949122**  
**Codice Fiscale 82000690642 Codice Scuola AVIS008001**  
**e.mail: avis008001@istruzione.it www.istitutopesuperioremaffucci.edu.it**  
**Via Circumvallazione - 83045 CALITRI (Avellino)**



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "A.M.MAFFUCCI"-CALITRI  
Prot. 0005867 del 11/12/2021  
08 (Uscita)

**Al Personale Scolastico dell'IIS A.M. Maffucci**  
**Al sito web**  
**Albo-Atti**

**Oggetto: Entrata in vigore OBBLIGO VACCINALE per il personale scolastico (Decreto Legge 26/11/2021 n. 172)**

Con la presente si comunica a tutti i lavoratori che ai sensi dell'art.2 del **Decreto Legge 26 Novembre 2021, n.172**, a decorre **dal 15 dicembre 2021**, l'**obbligo vaccinale** per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 si applica anche **a tutto il PERSONALE SCOLASTICO** andando a costituire requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Pertanto, il Dirigente Scolastico provvederà, come previsto dalla normativa vigente ad assicurerà il rispetto di tale obbligo e verificherà il rispetto di tale adempimento acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

**Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione** nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, **il Dirigente Scolastico inviterà, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni** dalla ricezione dell'invito, **la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione** oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, **ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni** dalla ricezione dell'invito, **o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale**. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'interessato è tenuto a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

L'accertamento dell'**inadempimento** di presentazione della documentazione sopra descritta **determina l'immediata sospensione** dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, **non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento**, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo.

Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è punito con una **sanzione da euro 600 a euro 1.500**. Restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Dott. Deborah DE MEO**

*Firmato digitalmente ai sensi CAD  
e normativa connessa*